

2. Dicembre 1859. No. 1112. b. Poste

Senato del Regno

Corino, addi li. 7 dicembre 1859

H^o 262.

Dopo ampia discussione la Camera dei Senatori nella sua tornata d'oggi adottava il Progetto di legge relativo alle affissioni e vendita pubblica di stampati, incisioni, ecc. con alcune modificazioni già conosciute dalla S. V. Illmo

Mi sto pertanto carico di trasmetterle indilatamente copia autentica della suferita legge unita della formale sanzione del Senato, e profitto in pari tempo dell'opportunità per ripercorrere i sensi del mio distintissimo ossequio

Di V. S. Illmo

All' Illmo Signore
gl Sigr. Ministro Segretario
di Stato per gli Affari Interni

Torino

Dev. obblig. Sen.
Manno

Prop. Sel.
n.º 29.

Progetto di legge
relativa all'affissione la vendita pubblica
di stampati, incisioni, scritti, etc
adottata dalla Camera dei Senatori
nella tornata del 4. febbraio 1849.

Art. 1º

È vietato, senza permesso dell'amministrazione provinciale di sicurezza pubblica, di esercitare, nemmeno per a tempo, il mestiere di distributore, venditore od affiggitore ne' luoghi pubblici di scritti, disegni, incisioni od emblemi stampati, litografati, modellati o fatti a mano.

È pure vietato, senza lo stesso permesso, di esercitare il mestiere di cantatore ne' luoghi pubblici.

Art. 2º

I permessi non potranno essere concessi che a persone maggiori di età, che sappiano leggere e scrivere, siano domiciliati da un anno nel Comune dove intendono esercitare il loro mestiere e giustifichino di avervi tenuto una buona e morale condotta.

Quanto ai cantatori contemplati nell'alinea dell'Art. 1º sarà necessaria semplicemente la giustificazione della buona condotta.

L'autorità di pubblica sicurezza è autorizzata a concedere permessi limitati a venditori esteri di disegni o modelli figurati, che presenteranno sufficiente garanzia della loro condotta.

I permessi dovranno essere rivotati quando le persone alle quali saranno stati concessi avranno commesso infrazioni alle leggi, o che

nell'esercizio del loro mestiere avranno distribuito, venduto od affisso scritti stampati, in "oni o simili, che intacchino la religione, la morale pubblica od il rispetto dovuto al Re ed allo Statuto.

I permessi potranno esser revocati dall'autorità che li avrà conceduti ogni volta che i concessionari ne avranno abusato, turbando la quiete pubblica con importuni schiamazzi.

Essi dovranno esibirsi agli agenti della forza pubblica sempre che ne richiedano la visione.

Le persone che otterranno un tal permesso dovranno portare ostensibile una medaglia in latta, in cui sarà inciso il numero d'ordine del permesso ottenuto.

Art. 3^o

E' vietato in luoghi pubblici

1^o Di cantare al pubblico canzoni, fare ad esso lettura od indirizzargli concioni o declamazioni che possano offendere la religione e la morale, turbare la pubblica tranquillità o riscuotere di scherno od ostraglio alle persone:

2^o Di annunciare scritti, stampati, incisioni o simili con commenti ovvero con titoli diversi da quelli che portano.

3^o Di affiggere, distribuire o vendere scritti, stampati, incisioni o simili che non portino le indicazioni preseritte dalla legge sulla stampa del 26. marzo 1848. e non siano munite dei bollini voluti dalle leggi in vigore.

Art. 4^o

L'affissione di scritti, stampati e simili contemplati nell'Articolo 1^o non potrà eseguirsi che da persona munita di permesso

dall'autorità locale di sicurezza pubblica, e soltanto nei siti da essa destinati a tal uso ed alle ore che essa stabilisce.

Questa disposizione non riflette gli atti dell'autorità pubblica o che riguardano il servizio degli uffici pubblici o materia per cui la licenza sia espressamente attribuita dalle leggi ad altre autorità, ovvero materia di sua natura innominata e facoltativa ad ogni privato.

Art. 5^o

I contravventori alle disposizioni contenute negli Art. 1^o, 3^o e 4^o della presente incorreranno nella pena fissata dall'Art. 480. del Codice penale.

Incorreranno nella stessa pena le persone che avranno data la commissione di fare irregolari affissioni, distribuzioni, vendite o letture.

Incorreranno nella pena di 3. giorni di arresto coloro che non faranno l'esibizione dei permessi nel caso contemplato nel penultimo alinea dell'Art. 2^o.

art. 6^o

Il padre od il tutore dei minori d'anni 18. colti in contravvenzione saranno puniti di un'ammonita di L. 5.

I Tribunali potranno ordinare che i minori che non fossero richiamati siano custoditi in una casa di educazione coatta, per rimedii fino a che abbiano appreso un'arte od abbiano raggiunto l'età di 18. anni.

In questo caso la casa di educazione avrà il diritto di conseguire una pensione alimentare da coloro che hanno l'obbligo di mantenere ed educare il minore rinchiuso.

Il contravventore che sarà richiamato dai genitori, dal tutore o da altro probo cittadino sarà riaffidato, mediante ammonizioni e con che il richiamante paga sottomissione di custodirlo ed applicarlo a qualche lavoro od arte.

I minori de' quali i Tribunali non avranno ordinato la custodia
in una casa di educazione coatta, e che non saranno stati rilasciati in
seguito a richiesta, dovranno conseguarsi ai lor parenti o tutori od altre
persone che abbiano l'obbligo di mantenere ed educare il minore.

Se i minori così conseguuti saranno colti un'altra volta in
contravvenzione, il padre ed il tutore saranno puniti di un'ammonita
di L. 10.

E' esentato sempre il caso in cui provassero d'aver usato im-
tilmente, per impedirlo, la diligenza propria d'un buon padre di
famiglia.

Art. 7º

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni della
presente potranno esser arrestate, ovd' essere immediatamente tradotte
davanti all'autorità locale di sicurezza pubblica, che le porrà a
disposizione dell'autorità giudiziaria, secondo le regole generali di
competenza.

I verbali regolarmente estesi faranno fede in giudizio sino
a prova contraria.

Torino addì 4. gennaio 1849.

~~Il Presidente del Senato~~
~~Manno~~